

X

| | | |
|--|--------------|---|
| UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE per le MARCHE - ANCONA | | |
| * | 13 GIU. 2006 | * |
| Prot. N° 7324/10276 | | |



| | | |
|--|--------------|---|
| PERVENUTO | | |
| * | 12 GIU. 2006 | * |
| UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE per le MARCHE - ANCONA | | |

Ministero dell'Istruzione
DIREZIONE GENERALE PER LO STUDENTE
Ufficio III

Prot n. 3674/AB

Roma, 31 MAG. 2006

AI DIRETTORI GENERALI
UFFICI SCOLASTICI REGIONALI
LORO SEDI

Oggetto: ricorso avverso sanzione disciplinare di allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica.

Si trasmette l'accluso parere dell'Ufficio Legislativo, in merito all'oggetto, al fine di assicurare la più ampia diffusione.

12.6
di. 324 / 10276
→ di. 10276 / 324
G. M. M.

IL DIRIGENTE
Antonella Lozza



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

UFFICIO LEGISLATIVO

Prot. n. 190344/3.16.2 Roma, 16 MAG. 2006

MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE
DIPARTIMENTO PER I SERVIZI NEL TERRITORIO
Direzione Generale per lo status dello studente,
per le Politiche Giovanili e per le Attività Motorie

23 MAG. 2006

Prot. n. 3493/A3e

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per l'Istruzione
Direzione Generale per lo Studente

17 MAG. 2006

SEGRETERIA

- Alla Direzione generale per lo studente
SEDE

e, p.c.: - Al Gabinetto del Ministro

- Al Capo del Dipartimento per l'istruzione
SEDE

- All'Ufficio scolastico regionale della Toscana
- Centro Servizi Amministrativi della
Provincia di Livorno

- Al Dirigente del liceo scientifico statale
"Francesco Cecioni" di Livorno

OGGETTO: Quesito del liceo scientifico statale "Francesco Cecioni" di Livorno -

Codesta Direzione Generale ha trasmesso con la nota n.1680P/AIII del 13 aprile 2006, per l'esame da parte di questo Ufficio, la nota n.1697/C27 in data 10 marzo 2006, del dirigente del liceo scientifico statale "Francesco Cecioni" di Livorno, concernente il quesito in oggetto.

Il quesito riguarda, in particolare, la sanzione disciplinare del temporaneo allontanamento dello studente dalla comunità scolastica, prevista dall'articolo 4, comma 7 del D.P.R. 24 giugno 1998, n.249 per la cui irrogazione, e relativi ricorsi, l'articolo 5, comma 1, dello stesso D.P.R. n.249 rinvia alle disposizioni di cui all'articolo 328, commi 2 e 4 del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n.297. Tali disposizioni del testo unico risultano peraltro comprese tra le abrogazioni disposte, ai sensi dell'articolo 21, comma 13 della legge 15 marzo 1997, n.59, dell'articolo 17 del D.P.R. 8 marzo 1999, n.275.

Il punto in cui sembra incentrarsi il quesito riguarda, in particolare, l'impugnazione in sede amministrativa della sanzione, e cioè l'organo



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

dell'amministrazione cui si possa ricorrere contro l'irrogazione della sanzione stessa, posto che le disposizioni dei commi 2 e 4 dell'articolo 328 del testo unico - che individuavano tale organo nel provveditore agli studi - sono state abrogate.

Il dirigente scolastico che ha posto il quesito rileva che non può soccorrere, al riguardo, l'articolo 5, comma 4 del D.P.R. n.249/1998, relativo ai reclami, al dirigente dell'amministrazione scolastica periferica, proposti dagli studenti. La norma citata fa riferimento ai reclami, proposti dagli studenti, "contro le violazioni del presente regolamento, anche contenute nei regolamenti degli istituti". Dato tale tenore letterale della norma, non sembra in effetti che rientri, nell'ambito della sua previsione, anche la fattispecie dei ricorsi contro le sanzioni disciplinari. L'oggetto diretto della norma è costituito dalle violazioni delle disposizioni del D.P.R. n.249, anche se materialmente recepite nei regolamenti di istituto. Le mancanze disciplinari, le relative sanzioni, gli organi competenti ad irrogarle ed il relativo procedimento trovano invece la loro diretta disciplina, secondo quanto si evince dall'articolo 4 e dall'articolo 5, commi 1 e 2 del medesimo D.P.R. n.249, nei regolamenti di istituto, ai quali il medesimo D.P.R. fa, per l'appunto, rinvio.

Ciò comporta che il reclamo ex articolo 5, comma 4 del D.P.R. n.249 potrebbe investire la materia disciplinare solo se e in quanto i regolamenti di istituto, nel disciplinare specificamente quella materia, si pongano in contrasto con i principi stabiliti, nella materia stessa, dal regolamento governativo. Per quanto attiene poi, in particolare alla sanzione disciplinare consistente nel temporaneo allontanamento dello studente dalla comunità scolastica - che costituisce l'oggetto del quesito -, occorre in effetti considerare che il rinvio disposto dall'articolo 5, comma 1 del D.P.R. n.249, alle disposizioni dell'articolo 328, commi 2 e 4 del Testo Unico n.297/1994, non può essere più operante in quanto le predette disposizioni sono state abrogate dall'articolo 17 del D.P.R. 8 marzo 1999, n.275.

La conseguenza che se ne può trarre è che le disposizioni dettate dal D.P.R. n. 249/1998, in materia di sanzioni disciplinari e relative impugnazioni, si applicano a tutte le sanzioni disciplinari, compresa quindi quella dell'allontanamento dalla comunità scolastica. Anche per tale sanzione dovrebbe pertanto trovare applicazione la disposizione generale del comma 2 dell'articolo 5 del D.P.R. n.249/1998, che prevede la possibilità di ricorso ad un apposito organo di garanzia interno alla scuola, la cui istituzione è espressamente prevista dalla norma. Va da sé che ove tale organo non fosse stato istituito, gli interessati si troverebbero nella condizione di poter adire soltanto agli organi di



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

giurisdizione amministrativa. Di qui la rilevanza e la stessa delicatezza che riveste l'adozione del regolamento di istituto, previsto dal D.P.R. n.249 del 1998, con l'istituzione dell'apposito organo di garanzia in materia di mancanze disciplinari e relative sanzioni, regolamento che concorre a configurare il regime di autonomia delle istituzioni scolastiche, e le connesse responsabilità, introdotto nell'ordinamento scolastico, e in mancanza del quale non sarebbe possibile, da parte di chi vi abbia interesse e che ne sia legittimato, esperire un ricorso in sede amministrativa.

Sulla scorta delle considerazioni svolte appare conclusivamente condivisibile l'orientamento del C.S.A. - indicato dal dirigente scolastico quale organo competente a ricevere l'eventuale ricorso contro la sanzione dell'allontanamento dalla comunità scolastica -, il quale si è dichiarato, con la nota n.3247 del 7 aprile 2006, incompetente al riguardo, non ricorrendo la fattispecie prevista dall'articolo 5, comma 4 e stante, per altro verso, la sopravvenuta abrogazione delle norme che dettavano puntuali indicazioni circa quella competenza.

Nei termini su esposti è il parere di questo Ufficio sul quesito in oggetto salvo diverse valutazioni, al riguardo, di codesta Direzione generale.

IL CAPO DELL'UFFICIO LEGISLATIVO
(Avv. Daniela Salmini)

Daniela Salmini